



**FONDO COMUNI CONFINANTI**  
**(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

Convenzione tra Provincia di Belluno e Regione Veneto relativa all'avvio del Progetto Strategico denominato "Treno delle Dolomiti – ferrovia bellunese (nord)"

TRA

**La PROVINCIA DI BELLUNO**, con sede a Belluno, in Via S. Andrea n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 93005430256, rappresentata da Karin Battistin, che interviene ed agisce in qualità di dirigente dell' "Unità di sviluppo strategico del territorio" della Provincia di Belluno, come da decreto n. 44 del 02/10/2018;

**REGIONE DEL VENETO**, d'ora in poi sinteticamente denominata "Soggetto attuatore", con sede in Venezia, codice fiscale e partita IVA n. 02392630279, rappresentata dall'ing. Giuseppe Fasiol che interviene ed agisce in qualità di dirigente della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;

**PREMESSO CHE**

- in data 19 settembre 2014 i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- a seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519, della legge di stabilità 2014, l'Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza individuato per la gestione delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è ora costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa, di seguito denominato Comitato Paritetico, a cui spetta tra l'altro la definizione delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse;
- il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11 febbraio 2015 ha previsto all'art.4 comma 1 punto c) che il Comitato medesimo individui e/o selezioni gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approvi la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione;

**CONSIDERATO CHE**

- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 6 e 8 della stessa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione n.11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la relativa *roadmap* per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, successivamente modificata con Deliberazioni del Comitato Paritetico n. 1 del 28 gennaio 2016, n.3 del 22 marzo 2016 e n. 9 del 30 giugno 2016;
- coerentemente a quanto previsto dalla Fase 1 della suddetta *roadmap*, la Provincia di Belluno in data 31 maggio 2016, prot. 24234, ha formalmente trasmesso al Comitato Paritetico la proposta di Programma dei progetti strategici, regolarizzata in data 1 giugno 2016, prot. PITRE n. 291813 e n. 293030, in data 7

- giugno 2016, prot. PITRE n. 31897 e da ultimo integrata in data 22 luglio 2016, prot. PITRE n. 392291;
- con Deliberazione n. 13 del 25/07/2016 il Comitato Paritetico ha formalmente approvato il primo stralcio della Proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Belluno, tra cui la scheda – progetto denominata “Treno delle Dolomiti - Ferrovia bellunese (Nord)” e lo Schema di Convenzione di cui all’Articolo 4 c.1 punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa, finalizzato a delegare alcune funzioni previste dalla suddetta Roadmap dal Comitato Paritetico alla Provincia di Belluno;
  - con Atto del Presidente della Provincia di Belluno n. 81 in data 29 luglio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione di delega alla Provincia di Belluno delle attività sopra indicate, atto successivamente sottoscritto in data 4 agosto 2016 (cd. convenzione “trasversale”);
  - che con lo stesso atto citato è stato approvato lo schema della presente convenzione quale Allegato B della convenzione “trasversale”;
  - con delibera n. 4 del 28 gennaio 2019 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per l’attuazione del primo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici della provincia di Belluno, atto che include la nuova scheda del progetto denominato “**Treno delle Dolomiti - Ferrovia bellunese (Nord)**” che aggiorna della proposta regionale rimodulando l’azione progettuale;
  - la proposta di cui al punto precedente prevede la realizzazione degli studi prodromici al documento di fattibilità tecnico-economica secondo i contenuti indicati nell’approfondimento tecnico presentato in data 23 novembre 2018, prot. n. 47535;
  - con nota del 4 maggio 2017 il Comitato paritetico concedeva una proroga al 31 dicembre 2017 dei termini previsti per la sottoscrizione della convenzione, successivamente prorogati con Atti del Presidente della provincia di Belluno n. 141/2018 e 3/2019 fino al 31 luglio 2019;
  - con Atto del Presidente n. 49 del 28 aprile 2017 è stata recepita la decisione assunta nella seduta del 21 febbraio 2017 dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Confine e Contigui di riservare una quota fissa dello 0,9% del contributo Fondo Comuni Confinanti assegnato ad ogni progetto, ricompreso nel 5% della quota di management, per il funzionamento dell’Unità di Coordinamento della Provincia di Belluno (ora denominata Unità di Sviluppo Strategico del territorio), che dovrà farsi carico degli adempimenti di cui ai punti n. 4,5,7,8 della Fase due della *roadmap*, garantendo anche il supporto all’attività di monitoraggio;
  - la Regione del Veneto con DGR 697 del 16/05/2017 ha approvato il protocollo d’Intesa con la Provincia di Belluno per lo sviluppo del collegamento ferroviario lungo la direttrice Venezia – Cortina, firmato in data 11 giugno 2018;
  - coerentemente a quanto previsto dal punto 4 della Fase 2 della suddetta roadmap è stato approvato con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dalla Provincia di Belluno l’approfondimento tecnico del Progetto Strategico sopra richiamato, approfondimento tecnico agli atti presso l’Ufficio competente per farne parte integrale e sostanziale;
  - con delibera/determina/decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ (soggetto beneficiario)\_\_\_\_ ha approvato il presente schema di convenzione;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione ha per oggetto:

- a) l’attuazione del Progetto strategico denominato “Treno delle Dolomiti - Ferrovia bellunese (Nord)” così come riportato nell’**Allegato A** alla presente convenzione;
- b) la definizione delle modalità di erogazione del contributo concesso al Soggetto Attuatore;
- c) le modalità di monitoraggio del Progetto.

### **Art. 2 - Costo del Progetto e contributo concesso**

1. Il costo complessivo del Progetto è pari ad **Euro 200.000,00 (duecentomila/00)**.
2. Il contributo concesso dal Comitato Paritetico al Soggetto beneficiario per le attività da quest’ultimo attuate è pari ad **Euro 200.000,00 (duecentomila/00)**.

3. La quota dello 0,9% del contributo concesso pari a € 1.800,00 (milleottocento/00) è riservata alla Provincia di Belluno per le attività inerenti il progetto in capo all'Unità di Sviluppo Strategico del Territorio. Tale quota deve intendersi fissa, e quindi non soggetta a riduzione nel caso di minori spese sostenute e verrà liquidata direttamente dalla Segreteria Tecnica del FCC alla Provincia di Belluno.
4. L'ammontare esatto del contributo concesso quantificato al massimo in **Euro 198.200,00** (centonovantottomiladuecento/00), al netto della quota dello 0,9%, verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.

### **Art. 3 - Termini di avvio del Progetto**

Il Progetto si intende formalmente avviato alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

### **Art. 4 - Costi ammissibili**

- 1) Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alle attività espressamente previste nel Progetto e sostenute esclusivamente dal Soggetto Attuatore o dai Soggetti pubblici con esso convenzionati, secondo quanto previsto dall'**Allegato B - Organigramma di attuazione progetti strategici** della *roadmap*. Non saranno pertanto considerati ammissibili costi non inequivocabilmente imputabili alle attività di Progetto o sostenuti (pagati) da soggetti diversi dai sopraindicati;
- 2) sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2016 ed entro la fine del Progetto, come fissata al successivo articolo 10;
- 3) per data di sostenimento del costo si intende, a seconda della tipologia della relativa spesa:
  - a) la data del documento contabile relativo al servizio/lavoro acquisito (fattura o documento equipollente) nel caso di spese relative alle attività previste dal Progetto, ivi incluse le attività di management con supporti esterni;
  - b) la data dell'ordine di mandato di pagamento o di atto equivalente di liquidazione della relativa spesa nel caso di attività di management realizzate in economia diretta da personale interno del Soggetto Attuatore.

### **Art. 5 - Soggetto Attuatore e modalità di attuazione del Progetto**

1. Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della corretta attuazione di tutte le attività previste dal Progetto, ivi comprese tutte le attività di management. A titolo esemplificativo e non esaustivo spettano al Soggetto Attuatore:

- tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi per la corretta attuazione del Progetto;
- tutte le verifiche di corretta applicazione di quanto disposto dal Reg. UE 651 del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 187/1 del 26/06/2014 ivi compresa l'adozione di tutti gli adempimenti necessari quali comunicazioni all'UE ecc.

2. Il Soggetto Attuatore svilupperà le azioni di Progetto utilizzando le seguenti modalità previste dall'**Allegato B** della *roadmap* richiamata in premessa:
  - Appalto/Concessione
  - Convenzione;
  - Amministrazione diretta.
3. Il Progetto dovrà svilupparsi in tre distinte fasi:

#### **FASE 1 – ATTUAZIONE ATTIVITÀ DI PROGETTO**

Nell'ambito di tale fase dovranno essere attuate e concluse tutte le attività previste dal Progetto, con esclusione delle sole attività previste nelle fasi 2 e 3; si riportano le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di management (escluse quelle necessarie per le fasi 2 e 3) ivi comprese quelle di monitoraggio degli indicatori di realizzazione e di raggiungimento delle milestones di Progetto;

- richiesta alla Provincia di Belluno di anticipazioni, acconti e saldi di cui al successivo Articolo 9 e relativa liquidazione al netto della riserva di cui all'Articolo 9 comma 4;
- attività di verifica e controllo della corretta esecuzione e completamento degli interventi;
- validazione finale a cura della Provincia di Belluno dei risultati di Progetto di cui al successivo Articolo 7;
- attività di reportistica richieste.

#### FASE 2 – MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO

Nell'ambito di tale fase dovranno essere sviluppate tutte le attività di monitoraggio degli indicatori di risultato previsti dal successivo Articolo 8. Tali attività saranno svolte in collaborazione con l'Unità di Sviluppo Strategico del Territorio della Provincia di Belluno.

#### FASE 3 – CHIUSURA DEL PROGETTO

Fanno parte di questa fase tutte le attività tipiche di chiusura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sistematizzazione dei risultati del monitoraggio degli indicatori di risultato;
- validazione finale a cura della Provincia di Belluno degli obiettivi specifici di Progetto di cui al successivo Articolo 7;
- rilascio delle risorse umane operanti nel Progetto;
- liquidazione, se dovuta, della riserva trattenuta di cui all'Articolo 9 comma 4;
- chiusura di tutte le attività amministrative, finanziarie e tecniche riferibili al Progetto ivi comprese quelle tra il Soggetto Attuatore ed il Comitato Paritetico.

#### **Art. 6 - Tipologie di spesa ammissibili**

1. In riferimento alle attività di Progetto sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Attività di progetto

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute come dettagliatamente previste nel quadro economico del Progetto in allegato.

b) Spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici

Sono ammissibili le spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dei corrispettivi disciplinati dalla normativa sui contratti pubblici.

c) Management del Progetto

Sono ammissibili a contributo:

- le spese relative all'acquisizione di servizi esterni di management del Progetto ivi compresi servizi di supporto organizzativo, amministrativo e legale ivi compresi eventuali servizi di monitoraggio;
- le spese relative al personale interno, sia a tempo indeterminato che determinato, espressamente assegnato, anche parzialmente, all'attività di management del Progetto. In tale circostanza la spesa ammissibile è determinata sulla base degli stipendi e dei salari netti percepiti dal lavoratore nonché dei relativi contributi e oneri e sulla base delle effettive ore di lavoro sul Progetto attestata da apposito timesheet. Il calcolo dei costi per il personale va effettuato in base al numero delle ore lavorative prestate a favore del Progetto secondo una precisa tariffa oraria. Il personale dovrà essere formalmente assegnato al Progetto con apposito Atto dell'Organo competente.

Le spese per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, sono ammissibili, qualora non già ricomprese nei predetti servizi, nel limite massimo del 4,1% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per il progetto.

Il restante 0,9% di cui all'art 2 comma 3 sarà destinato alle attività dell'Unità di Sviluppo Strategico del Territorio operante all'interno della Provincia di Belluno.

#### **Art. 7 - Obiettivi e risultati di Progetto**

1. Gli obiettivi specifici (*outcomes*) del Progetto sono:
  - a) Realizzare studi ed analisi propedeutiche alla definizione del progetto di fattibilità per il compimento del nuovo collegamento ferroviario tra Calalzo di Cadore e Cortina d'Ampezzo, denominato "Treno delle Dolomiti";
  - b) Prospettare e favorire la realizzazione di una più efficiente connessione ferroviaria all'interno della provincia di Belluno tra il Cadore ed il Veneto centrale, funzionale al miglioramento dell'accessibilità al territorio montano con le principali direttrici trasportistiche che interessano la regione;
  - c) determinare la riduzione dei tempi di collegamento all'interno della provincia di Belluno e tra i principali *hub* del trasporto ferroviario e il Cadore, funzionale a migliorare le condizioni di accesso all'area da parte dei turisti.
  
2. I risultati (*output*) o *deliverable* del Progetto sono:
  - a) predisposizione delle analisi di natura tecnica, ambientale ed economica propedeutiche alla definizione del progetto di fattibilità per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra Calalzo di Cadore e Cortina d'Ampezzo che prenda in considerazione e metta a confronto il quadro delle quattro alternative esistenti, ovvero "Opzione 0", "Tracciato a sud attraverso la val del Boite", "Tracciato a nord attraverso la val d'Ansiei" e il "Tracciato mediano";
  - b) valutazione dell'impatto dell'opera sull'assetto urbanistico e pianificatorio definito della programmazione comunale, provinciale, regionale e statale in relazione alle opzioni esaminate;
  - c) analisi del contesto trasportistico *ex ante* la realizzazione dell'intervento e definizione degli scenari innescati localmente con la realizzazione dell'opera in relazione alle opzioni esaminate;
  - d) prime indicazioni di ordine valutativo sull'investimento

### **Art. 8 - Indicatori, milestones e modalità di monitoraggio**

#### 1. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato monitorano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici di Progetto nell'arco temporale di efficacia del Progetto stesso. Essi saranno pertanto utilizzati dalla Provincia di Belluno per la validazione degli obiettivi specifici sopra richiamati.

La seguente Tabella individua puntualmente gli indicatori di risultato e le relative caratteristiche.

<b>Obiettivi di cui all'art. 7</b>	<b>Descrizione indicatore</b>	<b>Dimensione del cambiamento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Timing</b>
<i>A</i>	<i>Predisposizione di una relazione di sintesi sulla valutazione e conseguente impatto delle quattro varianti di collegamento ferroviario Calalzo-Cortina.</i>	<i>Valutazione secondo indicatori di natura analitica dell'impatto generato nel territorio dall'investimento.</i>	<i>Output descritto all'art. 7 c. 2 lett. a)</i>	<i>Giugno 2021</i>
<i>B</i>	<i>Analisi trasportistica e definizione degli scenari della mobilità della provincia di Belluno</i>	<i>Esiti delle campagne di monitoraggio e predisposizione degli scenari</i>	<i>Output descritto all'art. 7 c. 2 lett. b)</i>	<i>Giugno 2020</i>

<i>C</i>	<i>Predisposizione di un modello di esercizio del servizio ferroviario e suo confronto con le altre modalità di trasporto sia privato che TPL</i>	<i>Indicazioni dell'impatto sui tempi delle modalità TPL gomma, trasporto privato, TPL ferro.</i>	<i>Output descritto all'art. 7 c. 2 lett. c)</i>	<i>Gennaio 2021</i>
----------	---	---	--	---------------------

## 2. Indicatori di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione monitorano l'avanzamento delle attività di Progetto attuate per produrre i risultati di Progetto. Essi saranno pertanto utilizzati dalla Provincia di Belluno per la verifica del corretto avanzamento delle attività di Progetto. La seguente Tabella individua puntualmente gli indicatori di realizzazione e le relative caratteristiche.

<b>Descrizione indicatore</b>	<b>U.M.</b>	<b>Fonte</b>	<b>Timing</b>
<i>Affidamento / sottoscrizione del contratto (Obiettivo B)</i>		<i>Lettera d'ordine o contratto sottoscritto digitalmente</i>	<i>Ottobre 2019</i>
<i>Approvazione studio</i>		<i>Elaborati di cui all'art. 7 c. 2</i>	<i>Marzo 2021</i>

## 3. Milestones di Progetto

Le *milestones* di Progetto sono dei punti di controllo temporale utili alla verifica, in aggiunta agli indicatori di realizzazione, dell'avanzamento reale del Progetto rispetto a quanto pianificato. Vengono individuate le seguenti milestones di Progetto ed il relativo timing pianificato:

	<i>Milestones</i>	<i>FASE</i>	<i>Timing/durata</i>
1	<i>Determina a contrarre</i>	1	<i>Aprile 2019 - Giugno 2019 (Fase B) Gennaio 2020 - Marzo 2020 (Fasi A e C)</i>
2	<i>Consegna dei documenti</i>	1	<i>Fase A: 14 mesi dalla data dell'affidamento; Fase B: 8 mesi dalla data dell'affidamento; Fase C: 14 mesi dalla data dell'affidamento.</i>
3	<i>Avvio del dibattito sugli approfondimenti</i>	1	<i>Ottobre 2020</i>
4	<i>Approvazione dello studio</i>	1	<i>Entro 24 mesi dall'avvio</i>
5	<i>Monitoraggio</i>	2	<i>Entro 6 mesi dalla chiusura della fase 1</i>
6	<i>Chiusura progetto</i>	3	<i>31 dicembre 2021</i>

Si precisa che non vi è alcun obbligo a carico del Soggetto Attuatore di raggiungere le milestones di Progetto nel timing pianificato anche se è buona prassi fare il possibile perché ciò accada. Il raggiungimento di tali milestones diventa però prerequisito per l'erogazione del contributo come precisato nel successivo Articolo 9.

### **Art. 9 - Termini e modalità di liquidazione del contributo**

1. Il contributo concesso verrà liquidato come segue:

**1° acconto:** fino ad un massimo del 90% del contributo concesso.

**Precondizione: raggiungimento della Milestone n. 1**

Documentazione richiesta: richiesta motivata del Responsabile Unico del procedimento/legale rappresentante corredata da:

- 1) elenco dei fabbisogni finanziari che giustifichino l'ammontare dell'acconto richiesto, nello specifico determina a contrarre, corredato dai seguenti documenti;
- 2) dichiarazione in merito al rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato;
- 3) dichiarazione di acquisizione dei codici CIG e CUP.

**Saldo:** pari alla differenza tra contributo concesso ed anticipi/acconti erogati ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento:

Precondizione: raggiungimento milestones n. 4 da attestare nella richiesta.

Documentazione richiesta:

- 1) richiesta motivata del Responsabile Unico del procedimento/legale rappresentante corredata da elenco documenti di spesa, come individuati nel successivo comma 4, attestanti la liquidazione e l'effettivo utilizzo della rimanente parte di budget previsto;
- 2) provvedimento di approvazione dei conti e della rendicontazione;
- 3) copia contratti per acquisizione di beni e servizi di management disciplinanti le obbligazioni contratte verso terzi;
- 4) eventuale rendicontazione del personale interno assegnatario delle funzioni di management.

I documenti suddetti, se già trasmessi, non dovranno essere ripresentati, salvo non vengano modificati successivamente alla presentazione.

2. Dalla quota di saldo richiesta verrà trattenuta, in fase di liquidazione, una riserva pari al 3% del contributo complessivo, a garanzia della corretta attuazione delle fasi 2 e 3 di cui all'Articolo 5 della presente convenzione e del raggiungimento degli obiettivi specifici come elencati al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all'Articolo 8.

Tale quota di garanzia verrà erogata, se dovuta, nella fase di chiusura del Progetto previa verifica della relativa documentazione.

3. La documentazione di attestazione di avvenuto utilizzo delle somme erogate per anticipazione, acconti e saldo, trasmessa in copia analogica ai sensi dell'art. 23 del C.A.D. oppure in copia conforme all'originale cartaceo, dovrà essere composta da:

- riepilogo sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento con elencate tutte le spese sostenute ed i riferimenti ai relativi documenti contabili e di liquidazione;
- documenti attestanti l'effettiva liquidazione delle spese sostenute (mandati di pagamento quietanzati);
- per quanto attiene alle spese relative al personale interno assegnato al progetto:
  - atto di assegnazione del personale al Progetto;
  - timesheet mensili con rilevazione delle ore lavorate sul Progetto;
  - cedolino della busta paga e relativa quietanza;
  - documenti attestanti il pagamento di Oneri (F24, ecc.);
  - tabella con il calcolo del costo orario.

4. Le domande di anticipazioni, acconti e saldo dovranno essere tassativamente trasmesse alla Provincia di Belluno nella finestra temporale che intercorre dal 1 gennaio al 15 settembre.

5. La richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione prevista dovrà essere inoltrata dal Soggetto Attuatore alla Provincia di Belluno - Unità di Coordinamento Progetti Strategici - tramite pec o per posta ordinaria al seguente indirizzo: Provincia di Belluno Via S. Andrea 5 "Unità di Sviluppo Strategico del Territorio".

6. La Provincia di Belluno, previa istruttoria sulla documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore, inoltrerà entro massimo 30 gg alla Segreteria Tecnica del Fondo, Soggetto erogatore, apposito rapporto di controllo finalizzato alla liquidazione del contributo, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali richieste di integrazioni o riscontro di anomalie debitamente comunicate al Soggetto Attuatore in fase di istruttoria.

#### **Art. 10 - Termini di conclusione delle fasi di Progetto**

1. Il Progetto dovrà rispettare le seguenti scadenze:

<b>Fase</b>	<b>Scadenza</b>
1 Attuazione attività di progetto	31/03/2021
2 Monitoraggio degli indicatori di risultato	30/09/2021
3 Chiusura del progetto	31/12/2021

2. La chiusura di ciascuna fase si considera tale quando sono concluse tutte le attività in essa previste. Ciascuna chiusura di fase dovrà essere formalmente comunicata dal Soggetto Attuatore alla Provincia di Belluno.
3. Il mancato rispetto delle scadenze di cui al comma 1 è da considerarsi variante e pertanto l'eventuale proroga deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata.

#### **Art. 11 - Varianti progettuali e varianti di spesa**

1. Non sono ammissibili varianti sostanziali che alterino gli obiettivi e le finalità generali del Progetto.
2. Eventuali varianti non sostanziali che comportino modifiche di azioni previste, di ripartizione dei budget tra le voci di spesa di Progetto superiori al 10% o slittamenti dei termini di cui al precedente Articolo 10 dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Belluno in conformità alla Convenzione trasversale citata in premessa.
3. Non si considerano varianti e sono quindi ammissibili:
  - aumenti di spesa fermo restando il contributo concesso;
  - ripartizione dei budget tra le voci di spesa di Progetto fino al 10%;
  - riduzioni di spesa entro il 10% del costo complessivo; in tal caso il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.
4. Riduzioni di spesa superiori al 10% sono considerate varianti e come tali devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Paritetico.

#### **Art. 12 – Proroghe**

1. Il Soggetto attuatore può inoltrare alla Provincia di Belluno richiesta di proroga dei termini per l'affidamento e il completamento dei lavori per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso Soggetto Attuatore. La richiesta dovrà essere congruamente motivata.
2. Richieste di proroga superiori ai 12 mesi devono essere autorizzate dal Comitato Paritetico.

#### **Art. 13 - Obblighi e vincoli**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a raggiungere entro i termini previsti gli obiettivi specifici di cui al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all'articolo 8 comma 1. A tale proposito il Soggetto Attuatore dovrà mettere in campo tutte le iniziative, anche oltre quelle strettamente previste dalla presente Convenzione, al fine di agevolare il raggiungimento di tali obiettivi.
2. Il Soggetto Attuatore si obbliga a fornire tutte le informazioni richieste dalla Provincia di Belluno per il corretto monitoraggio degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui al precedente Articolo 8. Il Soggetto Attuatore dovrà in particolare comunicare tempestivamente ed in modo proattivo tutte le



circostanze che possono essere utili per anticipare eventuali criticità o modifiche di progetto.

3. Qualsiasi comunicazione inerente il Progetto, fatto salvo eventuali puntuali indicazioni, dovranno essere inviate a: **“Unità di Sviluppo Strategico del Territorio” presso la sede della Provincia di Belluno Via S. Andrea 5 - 32100 Belluno email: sportello.bl.fcc@provincia.belluno.it”**

#### **Art. 14 - Accettazione del contributo**

1. Con la firma della presente Convenzione il Soggetto attuatore dichiara di accettare il contributo concesso come definito nell'Articolo 2.

#### **Art. 15 - Revoca e riduzione del contributo**

1. Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del Soggetto attuatore, non prevedibili al momento della concessione del contributo, il medesimo può essere revocato integralmente o parzialmente nei casi di:
  - adozione di varianti sostanziali al Progetto;
  - dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
  - non osservanza delle norme sugli Aiuti di Stato;
  - non osservanza degli obblighi e dei vincoli di cui al precedente Articolo 13.
2. Il contributo concesso può essere ridotto nei casi di:
  - riduzione della spesa rendicontata, fermo restando la necessità di preventiva autorizzazione ai sensi dell'Articolo 11;
  - esito negativo del rapporto di validazione dei risultati e degli obiettivi specifici di progetto; in tal caso la riduzione potrà arrivare fino ad un massimo pari alla riserva trattenuta di cui al precedente Articolo 9 comma 3;
  - adozione di varianti non sostanziali di attività e budget non preventivamente autorizzate.
3. Il provvedimento di revoca o riduzione stabilirà le modalità e i termini per la restituzione o riduzione della somma.

#### **Art. 16 - Penalità**

Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti non prevedibili al momento della concessione del contributo, qualora il Soggetto Attuatore non consegua gli obiettivi specifici elencati al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all'Articolo 8 e tale mancanza sia chiaramente imputabile a sua negligenza o debolezza nell'attuazione del Progetto, la Provincia di Belluno valuterà se proporre al Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico il non finanziamento di ulteriori progetti strategici in capo al Soggetto Attuatore, per una o più annualità successive alla fine del Progetto.

#### **Art. 17 - Informazione e pubblicità**

Il Soggetto Attuatore si impegna ad inserire in qualsiasi materiale di informazione, comunicazione e promozione del Progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.

La Provincia di Belluno potrà fornire apposite indicazioni per il corretto inserimento dei riferimenti suddetti.

#### **Art. 18 - Documentazione del Progetto**

Il Soggetto attuatore si impegna a conservare per almeno 5 anni dalla fine del Progetto, in modo sicuro e ordinato, copia di tutta la documentazione relativa al Progetto ed al contributo concesso.

#### **Art. 19 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2021 salvo proroghe necessarie per ultimare la rendicontazione del progetto.

**Art. 20 - Modifiche contrattuali**

Per essere giuridicamente vincolanti, le modifiche e le integrazioni inerenti la presente Convenzione dovranno essere indicate come tali e concordate in forma scritta tra le parti. Le parti accettano fin d'ora che la presente Convenzione possa essere anche integrata con ulteriori documenti di *governance* del Progetto sottoscritti da entrambe le parti.

**Art. 21 - Controversie**

Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Belluno.

**Art. 22 - Disposizioni aggiuntive**

Qualsiasi costo, tariffa, tassa o eventuali altre spese che derivano dalla stipula o attuazione della presente Convenzione saranno sostenuti dal Soggetto Attuatore. La presente Convenzione non è soggetto a registrazione, salvo in caso d'uso.

**Allegato:** approfondimento tecnico del progetto.

Belluno, il \_\_\_\_\_

La Provincia di Belluno \_\_\_\_\_ (sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Il Soggetto Attuatore \_\_\_\_\_ (sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005)